Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 luglio 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 183 DEL 27 LUGLIO 1964:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a undici posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

Concorso per esami a un posto di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della Proprietà intellettuale, riservato ai laureati in fisica.

Concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della Proprietà intellettuale, riservato ai laureati in agraria.

Concorso per esami a quattro posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della Proprietà intellettuale, riservato ai laureati in ingegneria.

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria.

Concorso per esami a sette posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria.

(5182-5284-5285-5286-5318-5464)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 9 maggio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964
registro n. 52 Difesa-Esercito, foglio n. 146

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 - Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 639, 513, 499, 614, 543:

ALLEVA Armando, da Exilles (Torino), tenente;

MONTANARI Vittore, da Velletri (Roma), sergente maggiore;

PASQUALETTI Dante, da La Spezia, caporale;

RIOLO Nicolò, da Piana dei Greci (Palermo), sergente maggiore;

SCARSO Biagio, da Rosolini (Siracusa), maresciallo.

Regio decreto 2 gennaio 1916, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 56 Guerra, foglio n. 85 - Bollettino ufficiale 1916, dispensa 2, pagina 44:

LOMBARDI Carlo, da Dronero (Cuneo), tenente.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 49 - Bollettino ufficiale 1916, dispensa 76, pagine: 4243, 4133:

MAROTTA Luigi, da Tramutola (Potenza), tenente;

SESTI Pietro, da Bascapè (Pavia), soldato.

Decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, registro n. 38 Guerra, foglio n. 41 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 45, pagina 1097:

MAROTTA Luigi, da Tramutola (Potenza), tenente.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45 Guerra, foglio n. 146 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 31, pagina 2711:

TEDESCO Silvio, da Benevento, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1917, registro n. 48 Guerra, foglio n. 7 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 37, pagina 3271:

ADAMI Enrico, da Terni, caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1917, registro n. 52 Guerra, foglio n. 327 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 50, pagina 4388:

REISOLI MATTHIEU Gustavo, da Torino, capitano.

Decreto luogotenenziale 15 luglio 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1917, registro n. 54 Guerra, foglio n. 59 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 54, pagina 4602:

SPADA Liberato, da Caprarola (Roma), brigadiere dei carabinieri.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64 Guerra, foglio n. 303 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 79, pagine: 6559, 6574:

ALLAIS Walter, da Torino, sergente;

DE SANTIS Attilio, da Alatri (Frosinone), sergente.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80 Guerra, foglio n. 264 - Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagina 1244:

BARBIERI Giovanni, da Benevento, capitano medico.

Regio decreto 7 dicembre 1922, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1922, registro n. 247 Guerra, foglio n. 37 - Bollettino ufficiale 1922, dispensa 78, pagina 2952:

CARRA Giuseppe, da Vinadio (Cuneo), tenente.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(5599)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1964, n. 596.

Approvazione dello statuto del Consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio avv. Biagio Bellassai di Siracusa, del 24 novembre 1962, n. 43615 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale;

Visto l'atto aggiuntivo del notaio avv. Biagio Bellassai di Siracusa, dell'11 gennaio 1963, n. 44113 del repertorio generale, con il quale vengono apportate alcune modifiche allo statuto del Consorzio;

Vista la deliberazione del 6 dicembre 1962 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale, Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1964

SEGNI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 168. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1964, n. 597.

Autorizzazione all'Associazione per la « Casa del marinaio scandinavo » nei porti esteri, con sede in Oslo, ad acquistare un immobile.

N. 597. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, l'Associazione per la « Casa del marinaio scandinavo » nei porti esteri, con sede in Oslo, viene autorizzata ad acquistare l'immobile, sito in Genova, piazza Bandiera n. 3, di proprietà dei signori Filippo Ferrari e Pietro Giuseppe Bartolomeo, detto Bartolomeo Ferrari, da utilizzare per « Casa del marinaio scandinavo ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 167. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 598.

Autorizzazione alla Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste, ad acquistare uno stabile.

N. 598. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste, viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 54.476.195, uno stabile in corso di costruzione, di proprietà dei signori Pietro e Giovanni Nao, sito in Mestre, nella via Cardinal Massaia, censito nel comune di Venezia, sez. Mestre, foglio n. 13, mappali 495-*C* e 500-*D*, meglio specificato nell'atto di vendita per dott. Ugo Longo in data 30 novembre 1961, al rep. n. 12854.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 599.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, a ricevere alcune donazioni.

N. 599. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione dalla Soc. coop. a r.l. « Scuola provinciale apprendisti edili », con sede in Mantova, un appezzamento di terreno, sito nello stesso Comune, località « Borgochiesanuova », della superficie di mq. 6856, distinto in catasto alla sez. B, foglio VI, numeri 29-*a*, 30-*a*, 31-*q*, 31-*r*, 29-*c*, 29-*i*, 31-*p*, 31-*s* e 31-*a h*, nonchè la somma di lire 2.500.000 da corrispondersi in dieci annualità di lire 250.000, a datare dalla stipula del contratto di donazione, subordinando le donazioni stesse, da parte dell'INAPLI, di utilizzare l'area suddetta alla costruzione di un Centro di addestramento professionale e di una piccola scuola edile, alle condizioni specificate nell'atto pubblico per notar Giuseppe Nicolini, al rep. 17323, racc. n. 7849, del 21 luglio 1960.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1964.

Ripartizione tra gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e foreste dei posti di dotazione organica del ruolo delle assistenti di economia domestica rurale della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il ruolo delle assistenti di economia domestica rurale, della carriera di concetto, di cui alla tabella VII annessa alla predetta legge;

Ritenuta la necessità di stabilire, in applicazione dell'art. 49, la ripartizione dei posti del ruolo anzidetto fra gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici periferici, avuto riguardo alle esigenze organizzative e funzionali degli uffici stessi in rapporto alle condizioni ambientali, economiche e sociali delle circoscrizioni di rispettiva competenza;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

I posti di dotazione organica del ruolo delle assistenti di economia domestica rurale, della carriera di concetto, di cui alla tabella VII annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sono ripartiti tra gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici periferici, come segue:

Amministrazione centrale . . . . . posti 3

Piemonte:

Ispettorato agrario compartimentale - Torino . . . . posti 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Asti . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Cuneo . . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Alessandria . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Novara . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Torino . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Vercelli . . . . » 1

Lombardia:

Ispettorato agrario compartimentale - Milano . . . . posti 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Bergamo . . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Brescia . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Como . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Cremona . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Mantova . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Milano . . . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Pavia . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Sondrio . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Varese . . . . » 1

Liguria:

Ispettorato agrario compartimentale - Genova . . . . posti 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Imperia . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - La Spezia . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Genova . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Savona . . . . » 1

Veneto:

Ispettorato agrario compartimentale - Venezia . . . . posti 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Belluno . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Padova . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Rovigo . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Treviso . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Venezia . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Verona . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Vicenza . . . . » 1

Emilia-Romagna:

Ispettorato agrario compartimentale - Bologna . . . . posti 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Bologna . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Ferrara . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Forlì . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Modena . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Parma . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Piacenza . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Ravenna . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Reggio Emilia . . . . » 1

Toscana:

Ispettorato agrario compartimentale - Firenze . . . . posti 2
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Arezzo . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Firenze . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Grosseto . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Livorno . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Lucca . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Massa Carrara . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Pisa . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Pistoia . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Siena . . . . » 1

Marche:

Ispettorato agrario compartimentale - Ancona . . . . posti 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Ancona . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Ascoli Piceno . . . . » 1

Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Macerata . . . . posti 2
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Pesaro . . . . » 2

Umbria:

Ispettorato agrario compartimentale - Perugia . . . . posti 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Perugia . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Terni . . . . » 1

Lazio:

Ispettorato agrario compartimentale - Roma . . . . posti 3
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Frosinone . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Latina . . . . » 2
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Roma . . . . » 2
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Rieti . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Viterbo . . . . » 1

Abruzzi e Molise:

Ispettorato agrario compartimentale - Pescara . . . . posti 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Campobasso . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Chieti . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - L'Aquila . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Pescara . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Teramo . . . . » 1

Campania:

Ispettorato agrario compartimentale - Napoli . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Avellino . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Benevento . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Ceserta . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Napoli . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Salerno . . . . » 1

Puglie:

Ispettorato agrario compartimentale - Bari . . . . posti 2
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Bari . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Brindisi . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Foggia . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Lecce . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Taranto . . . . » 1

Basilicata:

Ispettorato agrario compartimentale - Potenza . . . . posti 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Matera . . . . » 2
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Potenza . . . . » 1

Calabria:

Ispettorato agrario compartimentale - Catanzaro . . . . posti 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Catanzaro . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Cosenza . . . . » 1
Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Reggio Calabria . . . . » 1

Dato a Roma, addì 14 giugno 1964

SEGNI

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1964
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 321

(5820)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1964.

Soppressione della Direzione compartimentale per la coltivazione dei tabacchi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvato con decreto del Ministro per le finanze 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Visto l'art. 5 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;

Visto il regio decreto 13 luglio 1914, n. 797, con il quale vennero istituite dieci Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi con sede in Verona, Bologna, Firenze, Arezzo, Perugia, Benevento, Cava dei Tirreni, Lecce, Palermo e Sassari;

Visto il regio decreto 4 ottobre 1938, n. 1605, con il quale venne soppressa la Direzione compartimentale delle coltivazioni dei tabacchi di Arezzo ed istituita quella di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, n. 1081, con il quale vennero istituite le Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi di Milano e di Ancona e soppressa la Direzione compartimentale per la coltivazione dei tabacchi di Bologna;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1964 è soppressa la Direzione compartimentale per la coltivazione dei tabacchi di Milano.

Con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1928 citato nelle premesse, sarà provveduto all'aggregazione del relativo territorio alla circoscrizione territoriale di altra Direzione compartimentale per la coltivazione dei tabacchi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1964

SEGNI

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 144. — MONACELLI

(5832)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

Autorizzazione al comune di Rovato a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 15 settembre 1962 del comune di Rovato;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Brescia approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 40.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Rovato un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Francesco Rubagotti, il comune di Rovato è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 40.000.000 (quarantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Rovato un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.100.000 annue (pari in cifra tonda al 60% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 40.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Rovato, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1964
Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 314. — GALLUCCI

(5905)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1964.

Autorizzazione al comune di Genova a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 4 aprile 1963, del comune di Genova, divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, relativa alla approvazione del progetto e alla assunzione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti di L. 3.510.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Visto il parere favorevole manifestato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 novembre 1962, con voto n. 2431;

Viste le leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208;

Ritenuta la necessità di costruire in Genova un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il pro-

getto presentato ed approvato a firma degli architetti Giovanni Romano, Giulio Zappa, e dell'ing. Giorgio Olcese, il comune di Genova è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 3.500.000.000 (tremiliardicinquecentomilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Genova un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, numero 26, nella misura di L. 285.039.080 annue per la durata di anni venti con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Genova, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1964
Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 379. — GALLUCCI

(5906)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1964.
Nomina del presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con il quale viene istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 15 aprile 1964, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Comitato di cui sopra;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto n. 930 sopracitato, occorre nominare il presidente del Comitato medesimo;

Decreta:

Il prof. Giovanni Dalmasso è nominato presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Roma, addì 20 maggio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1964
Registro n. 9, foglio n. 258

(5863)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1964.
Sostituzione di un membro del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con il quale viene istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 15 aprile 1964, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Comitato di cui sopra;

Visto il decreto in pari data con il quale il prof. Giovanni Dalmasso viene nominato presidente del Comitato medesimo;

Considerato che, per effetto di tale nomina, occorre provvedere alla sostituzione del prof. Giovanni Dalmasso con altro membro designato dall'Accademia della vite e del vino;

Decreta:

Il prof. Guido De Marzi è nominato membro del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini in sostituzione del prof. Giovanni Dalmasso e in rappresentanza della Accademia della vite e del vino.

Roma, addì 20 maggio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1964
Registro n. 9, foglio n. 259

(5864)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1964.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Perugia con la denominazione di Strada statale n. 444 « del Subasio ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 53 di detto piano è prevista la strada: Cerqueto-Pastina-passo Pirella-Morano Alto-Morano Basso-S. Presto-Pian della Pieve-Assisi, della lunghezza di km. 32+500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle Strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Cerqueto-Pastina-passo Pirella-Morano Alto-Morano Basso-S. Presto-Pian della Pieve-Assisi, della lunghezza di km. 32+500, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 444 « del Subasio ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1964
Registro n. 31 Lavori pubblici, foglio n. 247

(5969)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1964.
Autorizzazione al comune di Monselice a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 10 novembre 1962, n. 128, del comune di Monselice;

Vista la decisione n. 9049 del 5 dicembre 1962 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Padova approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 30.800.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Monselice un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Guerrino Bovo, il comune di Monselice è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 30.800.000 (trentamilioniottocentomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Monselice un contributo straordinario, da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 2.983.000 (duemilioni novecentottantatremila) annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 30.800.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Monselice, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1964
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 247. — CHIRICO

(5782)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1964.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Salerno con la denominazione di Strada statale n. 18/dir.-a « di Badia di Cava ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » a Cava dei Tirreni-Badia di Cava, della lunghezza di km. 5+600 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Salerno;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » a Cava dei Tirreni-Badia di Cava, della lunghezza di km. 5+600, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 18/dir.-a « di Badia di Cava ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1964
Registro n. 31 *Lavori pubblici, foglio n.* 241

(5972)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1964.
Modifica alla tabella « Esport ».

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1962, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 1° ottobre 1962, concernente la tabella « Esport » e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alla vigente tabella « Esport »;

Decreta:

Nella tabella « Esport », allegata al decreto ministeriale 28 settembre 1962, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 1° ottobre 1962, sono inserite le merci di cui alle sottonotate voci doganali:

Numero e lettera della tariffa doganale	Denominazione delle merci
38.01 ex *A* II)	Grafite artificiale di densità apparente di 1,90 o più (Nota 2).
Cap. 39 II)	Dopo l'ultima parola « trifluorocloroetilene », del primo comma sono aggiunte le seguenti voci: « polipiromellitimide, polibenzimidazolo ».
70.20 *B* ex I	Fili, stoppini e nastri di fibra di vetro costituiti da monofilamenti di diametro di 12 micron o meno.
ex 85.21 IX) *bis*	Tubi e commutatori a catodo freddo:
	a) scaricatori asserviti comportanti un ritardo di comando di 15 micro-secondi o inferiore previsti per una corrente di cresta di 3000 A o superiore;
	b) tubi a catodo freddo riempiti di gas funzionanti per ionizzazione contenenti 3 elettrodi o più e aventi *tutte* le caratteristiche seguenti: 1) previsti per 2.500 V di cresta per anodo o più; 2) previsti per corrente di cresta di 300 A o più; 3) comportanti un ritardo del comando di 10 micro-secondi o meno; 4) diametro delle valvole inferiore a 25,4 mm.
ex 85.22 IX)	Tubi generatori di neutroni.
ex 90.28 VI) *bis*	Apparecchiature di controllo per il trattamento di materie fissili irradiate o fertili e del litio.
ex 90.28 X 3)	Strumenti e dispositivi capaci di misurare automaticamente la velocità del suono in loco nell'acqua e regolati per sensibilità differenziale di 1/5000 o migliore.

(Nota 2) La misura della densità è riferita a quella dell'acqua a 15,5 °C.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 15 giugno 1964.

Roma, addì 13 giugno 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

(5936)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1964.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Calvo nel comune di Castelnuovo Parano (Frosinone).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 ottobre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Monte Calvo nel comune di Castelnuovo Parano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castelnuovo Parano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la caratteristica conformazione del terreno, frammista di zone verdi e zone rocciose, forma un suggestivo quadro naturale e racchiude inoltre punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si gode un vastissimo panorama che si estende sulle valli del Liri, del Sacco, dell'Ausente e verso le cime del Matese, degli Ernici, dei Volsci, degli Ausoni e degli Aurunci fino al golfo di Gaeta;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castelnuovo Parano, comprendente la zona del Monte Calvo, racchiusa entro il seguente perimetro: partendo dalla strada comunale per Sant'Andrea Vallefredda, il confine del vincolo segue il limite delle particelle catastali 126, 127, 123, 119, 114, 137, 76, 75, 73, 70, 63, 158, 59, 43, 38, 126, 19, 144 e 16 del foglio n. 4 e, poi, 72, 69 e 70 del foglio n. 1, quindi i confini di Castelnuovo con San Giorgio a Liri e Sant'Andrea Vallefredda. (Le suddette particelle sono incluse nel vincolo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Castelnuovo Parano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 giugno 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Verbale n. 5

Oggi, 23 ottobre 1962, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Frosinone si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) CASTELNUOVO PARANO - Zona Monte Calvo - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 10,30 il presidente, constata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che la costa alta del Monte Calvo nel comune di Castelnuovo Parano ha un notevole valore panoramico per la caratteristica conformazione delle accidentalità del terreno, frammiste di zone verdi e zone rocciose, e forma un suggestivo quadro naturale;

Visto che tale località racchiude punti di visuale accessibili al pubblico che offrono un vastissimo suggestivo panorama, che si estende sulle valli del Liri, del Sacco, dell'Ausente e verso le cime del Matese, degli Ernici, dei Volsci, degli Ausoni, degli Aurunci fino al golfo di Gaeta;

Preso atto della richiesta di vincolo panoramico da parte del Comune, all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Castelnuovo Parano racchiuso entro il seguente perimetro: partendo dalla strada comunale per Sant'Andrea Vallefredda, il confine del vincolo segue il limite delle particelle catastali 126, 127, 123, 119, 114, 137, 76, 70, 63, 158, 59, 43, 38, 126, 19, 144 e 16 del foglio n. 4 e, poi, 72, 69, 70 del foglio n. 1, quindi i confini di Castelnuovo con San Giorgio a Liri e Sant'Andrea Vallefredda. Le suddette particelle sono incluse nel vincolo.

(*Omissis*).

Il presidente: Luigi GIANNACCARI

Il segretario: Mario CALDERARI

(5802)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica denominata « Selva Greca » nel comune di Lodi (Milano).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1 numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 maggio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dello art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Selva Greca » in Lodi;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Lodi;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè si presenta con uno spalto caratterizzato da orti e giardini, dalle cui mura si affacciano tradizionali vecchi edifici come la Chiesa delle Grazie, la monumentale abside della Chiesa del Carmine, il Convento di Santa Chiara ed il bellissimo giardino del Convento delle Grazie che, con la sua vegetazione orna in modo eccezionale lo sperone, e visto quindi che la zona in questione, oltre a costituire un insieme di valore estetico e tradizionale, forma anche un quadro naturale

di particolare bellezza visibile dalla sottostante via Secondo Cremonesi e dalle zone sottostanti la cosidetta « Selva Greca »;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Lodi, come sopra descritta e delimitata dai seguenti confini: partendo da Porta Cremona, via Paolo Gorini, mappali 690, 1387 e 1313, il risvolto di viale Savoia, via Borgo Adda, via Secondo Cremonesi, via Giuseppe Mazzini, per ricongiungersi a Porta Cremonese, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Lodi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 giugno 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto che la zona denominata « Selva Greca » di Lodi si presenta con uno spalto caratterizzato da orti e giordini e dalle mura sulle quali si affacciano caratteristiche vecchie case fra cui spiccano la Chiesa delle Grazie, la monumentale Abside della Chiesa del Carmine, il Convento di Santa Chiara, ed il bellissimo giardino del Convento delle Grazie che con la sua vegetazione caratterizza in modo eccezionale lo sperone;

Visto che il tutto, oltre a costituire un insieme di cose immobili dal caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, forma anche un quadro naturale di particolare bellezza visibile dalla sottostante via Secondo Cremonesi, e dalle zone sottostanti della cosidetta « Selva Greca »;

Udito il parere del sindaco, il quale si astiene dal voto in quanto a parere suo il vincolo così esteso comporta una eccessiva restrizione all'espansione edilizia;

Delibera

l'apposizione del vincolo nei riguardi della zona sopradescritta ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497, entro i seguenti confini:

partendo da Porta Cremona, via Paolo Gorini, mappali 690, 1387 e 1313, il risvolto di viale Savoia, via Borgo Adda, via Secondo Cremonesi, via Giuseppe Mazzini, per ricongiungersi a Porta Cremonese.

Comune di Lodi

Il presente avviso venne pubblicato nei luoghi di pratica e nei modi di legge dal 5 settembre al 5 dicembre 1963.

Lodi, addì 2 gennaio 1964

Il Segretario

(5803)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Isolato (Sondrio).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 giugno 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, tutto il territorio comunale di Isolato (Sondrio);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Isolato;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende pascoli, boschi e zone impervie di alto valore paesistico, formando grandiosi quadri naturali nei quali sono inseriti nuclei abitati ed ambienti di caratteristico aspetto che, per il giusto rapporto tra la natura e le opere dell'uomo, costituiscono complessi di grande valore estetico oltre che tradizionale per gli elementi che dominano nelle architetture;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Isolato compreso entro i suoi confini che sono quelli del comune di Campodolcino, del comune di Piuro e della Svizzera, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Isolato provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 giugno 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

Verbale n. 1 - Adunanza del 18 giugno 1963

Comune di ISOLATO (Madesimo) tutela paesistica.

LA COMMISSIONE

(*Omissis*).

Visto che il territorio del comune di Isolato comprende pascoli e boschi e zone impervie di alto valore paesistico;

Visto che il paesaggio vi forma grandiosi quadri naturali, nei quali sono inseriti nuclei abitati di caratteristico aspetto;

Visto che anche per il giusto rapporto fra la natura e le opere dell'uomo, l'ambiente paesistico di Isolato è un complesso di grande valore estetico, oltre che di valore tradizionale per gli elementi che dominano nelle architetture dei nuclei abitati;

Visto che l'intero complesso deve essere salvaguardato da un incontrollato sviluppo edilizio, che può manifestarsi in forme dannose anche perchè può essere in buona parte speculativo e con elementi di carattere pubblicitario;

Sentito il rappresentante del Comune, nella persona del sindaco sig. Lorenzo Scaramellini, che esprime il suo parere favorevole, e colla unanimità dei voti dei quattro membri ordinari della Commissione che sono presenti;

Delibera

che l'intero territorio di Isolato, entro i suoi confini che sono: il comune di Campodolcino ed il comune di Piuro e la Svizzera, sia incluso nell'elenco delle bellezze naturali, a norma della legge 29 giugno 1939, art. 1, n. 3 e n. 4.

Comune di Isolato (Sondrio)

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per la durata di tre mesi e cioè dal 26 luglio 1963 al 26 ottobre 1963

Isolato, addì 23 gennaio 1964

Il Sindaco

Il Segretario comunale

(5801)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1960, n. 26646, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Belluno, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti sette strade:

1) Cadola (Strada statale n. 51) Pieve d'Alpago-Garna-Puos	km.	12,000
2) Chies d'Alpago-bivio per Puos	»	3,700
3) Vigo di Cadore-Pelos (Strada statale n. 52)	»	2,100
4) Soverzene-bivio Strada statale numero 51	km.	2,500
5) Feltre-Cesiomaggiore-San Gregorio nelle Alpi	»	16,400
6) Pieve di Cadore-Sottocastello stazione	»	4,500
7) Vallada-Celat	»	1,000
Totale	km.	42,200

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le sette strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5825)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di trentaquattro strade in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1961, n. 91, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Brescia e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) 14 - dalla Strada statale n. 11 a Sirmione	km.	3,200
2) 28 - Mocasina - Bedizzole-Ponte San Marco-Calcinato Montichiari	»	16,300
3) 39 - Cima Zette-San Felice-Pieve Vecchia-Solarolo di Manerba-Moniga-Pergola di Moniga	»	10,700
4) 40 - dalla Strada statale numero 45-*bis*-Nuvolera	»	0,300
5) 43 - Conicchio-Bovezzo	»	0,900
6) 44 - dalla ex provinciale della Valle Trompia, a Pieve di Concesio	»	0,400
7) 49 - Nigoline-Borgonato-Monterotondo-Passinaro-Bettole di Saiano	»	10,050
8) 54 - Bivio Auro-Mura	»	3,300

9) 58 - Idro (Ponte) Capovalle-Bivio Molino-Bollone sulla strada di Valvestino	km.	16,000
10) 63 - Cigole-Manerbio	»	7,500
11) 65 - Bagnolo Mella-Ghedi	»	8,000
12) 66 - Castenedolo-Ghedi	»	7,800
13) 70 - Erbusco-Zocco-San Pancrazio	»	5,000
14) 71 - Timoline-Provaglio d'Iseo	»	2,900
15) 72 - Chiari-Roccafranca	»	8,500
16) 77 - Borgosatollo - Capodimonte - Castenedolo (con sbocco sulla rampa di Castenedolo)	»	6,000
17) 79 - strada del Bosco da Odolo a Sabbio Chiese	»	5,000
18) 80 - dalla Strada statale n. 42 a Vione	»	2,300
19) 81 - dalla Strada statale n. 42 a Monno	»	1,500
20) 82 - dalla Strada statale n. 42 Sonico	»	0,600
21) 83 - dalla Strada statale n. 42 a Malonno	»	1,000
22) 85 - dalla Strada statale n. 42 a Sellero	»	1,600
23) 87 - dalla Strada statale n. 42 a Cerveno	»	2,000
24) 90 - dalla Strada statale n. 42 a Losine	»	1,300
25) 93 - dalla provinciale Mandolossa-Iseo-Corna a Gianico	»	1,200
26) 94 - dalla provinciale Mandolossa-Iseo-Corna ad Artogne	»	1,000
27) 95 - dalla provinciale Mondolossa-Iseo-Corna a Piancamuno	»	1,200
28) 96 - Capriolo-confine bergamasco verso Caleppio	»	1,900
29) 97 - Palazzolo-confine bergamasco verso Cividino	»	0,500
30) 98 - Palazzolo-confine bergamasco verso Grumello del Monte	»	1,200
31) 99 - Palazzolo-confine bergamasco verso Telgate	»	1,800
32) 100 - Pontoglio-confine bergamasco verso Matinengo	»	0,800
33) 101 - Pontoglio-confine bergamasco verso Cividate al Piano	»	1,200
34) 106 - Pozzolengo-confine mantovano verso Ponti sul Mincio	»	2,700
Totale	km.	135,650

che non sono state ancora classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le trentaquattro strade di cui alle premesse della complessiva estesa di km. 135,650.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5869)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di tredici strade in provincia di Como.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 1961, numero 302, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Como e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) strada « Guanzate-Caccivio »: inizio: Guanzate; termine: Caccivio, attraverso Bulgarograsso	km.	4,000
2) strada « di Turate » inizio: Lomazzo (variante di Lomazzo) termine: Turate (confine Provincia)	»	6,500
3) strada « Fino-Rovello »: inizio: Fino Mornasco (Strada statale n. 35) termine: Rovello Porro (confine Provincia), attraverso Cadorago, Caslino al Piano, Lomazzo e Bovellasca	»	12,000
4) strada « di Gigino e Brenna »: inizio: Alzate Brianza (Strada statale numero 342); termine: Novedrate (incrocio con la strada Mariano Comense-Novedrate)	»	8,600
5) strada « Mariano-Cabiate »: inizio: Mariano; termine: Cabiate	»	2,000
6) strada « di Valbrona » inizio: Asso (provinciale Vallassina); termine Onno (strada Lecco-Bellagio), attraverso Malgrate ed Oliveto Lario	»	9,100
7) strada « di Bosisio Parini » inizio: Cesana (strada Como-Lecco) termine; Rogeno	»	5,600
8) strada « di Galbiate », con diramazione per Ello; inizio: Oggiono (provinciale della Sata) termine: Insirano (Strada statale n. 36) attraverso Galbiate, con diramazione per Ello	»	6,800
9) strada « di Imbersago »: inizio: Terzuolo di Robbiate (provinciale di Paderno) termine: bivio (Strada statale numero 342), attraverso Robbiate ed Imbersago	»	6,200
10) strada « di Vendrogno » inizio: Bellano (Strada statale n. 36); termine: Vendrogno	»	8,200
11) strada « Tavernerio-Ponzate-Civiglio -Brunate » inizio strada Como-Lecco (località Laghetto), termine: Brunate, attraverso Tavernerio, Ponzate e Civiglio	»	5,000

12) strada « Cantù Asnago »: inizio: Cantù; termine: Asnago (Strada statale n. 35) . . km. 5,700

13) strada « di Valmadrera » inizio: Valmadrera (strada Como-Lecco), termine strada Lecco-Bellagio (località Parè), attraverso Valmadrera . » 2,500

che non sono ancora classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le tredici strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5868)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le provinciali di diciotto strade in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1960, n. 121, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge all'Amministrazione provinciale di Grosseto e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Pianona-Cana: da Cana per Vallerona-Santa Caterina-Pianona . km. 9,000

2) Capalbio-Aurelia Capalbio e Aurelia stazione di Capalbio (dal km. 128 dell'Aurelia a Capalbio-dal km. 131 dell'Aurelia alla stazione di Capalbio) . . » 7,240

3) Buriano-Montepescali: dalla strada di Sovata a Braccagni . . » 4,773

4) privata di Perolla: dalla provinciale di Perolla alla strada Meleta Collacchia . . . . . . » 4,600

5) Capalbio-Pescia Fiorentina-stazione Chiarone-dalla stazione del Chiarone al km. 124 dell'Aurelia alla Pescia Fiorentina a Capalbio . . . . » 13,000

6) Incasso-Gerfalco-Fosini-dalla provinciale del Pavone presso Incasso a Gerfalco alle falde delle Cornate . . . . . » 5,000

7) Cellena: dalla strada della Follonata per Cellena nuovamente alla strada della Follonata . . . . . . km. 3,500

8) Barcatoio: da San Quirico alla strada di Onano . . . » 2,580

9) Montenero-Monticello: dal Casalino al Monticello . » 4,200

10) La Sabatina: dalla provinciale della Fronzina alla strada provinciale della Voltina . . . . » 3,140

11) Castellazzara-Montorio: da Castellazzara per Montevitozzo, Castellottieri fino alla provinciale Pitiglianese . . . . » 13,003

12) Montorio-Acquapendente: dalla provinciale Pitiglianese al confine provincia di Viterbo verso Acquapendente . . » 6,445

13) litoranea Chiarone: dall'Anzedonia alla stazione del Chiarone, confine provincia Viterbo . . . . » 13.470

14) San Biagio-Pescina: dalla provinciale del Monte Amiata, presso Seggiano verso la vetta dell'Amiata . . . . . . » 10,100

15) Feniglia: dal km. 140 dell'Aurelia alla provinciale Orbetellana presso Terra Rossa . . . . » 8,500

16) Montelaterone: dalla provinciale Cinigianese al cimitero di Montelaterone » 1,500

17) Convento: dalla provinciale Orbetellana presso Punta degli Stretti al convento dei Passionisti alle falde del Poggiotondo . . . » 10,000

18) la Campigliola: dalla provinciale Manciana-Farnese alla Campigliola . . . » 9,000

Totale . . . km. 129,051

che non sono state ancora classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le diciotto strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5870)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1964.
Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentati dalla Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentati dalla Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona:

Tariffa cat. 4d, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1961).

Roma, addì 10 luglio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(5706)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1964.

Conferma e proroga fino al 30 settembre 1964, dell'autorizzazione concessa alla Società nazionale trasporti Fratelli Gondrand, per la gestione del Magazzino generale istituito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1950 con il quale la Società nazionale trasporti Fratelli Gondrand fu autorizzata a gestire fino al 30 giugno 1955 il Magazzino generale istituito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1955, con il quale la suindicata autorizzazione fu prorogata fino al 30 giugno 1964;

Vista la deliberazione n. 181 del 21 maggio 1964, con cui la Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma ha stabilito di concedere alla Società nazionale trasporti Fratelli Gondrand una proroga di tre mesi, e cioè fino al 30 settembre 1964, del contratto di affitto del Magazzino generale scadente il 30 giugno 1964;

Vista l'istanza in data 4 giugno 1964, con la quale la Società sopracitata ha chiesto di essere autorizzata a continuare la gestione del suddetto Magazzino generale fino al 30 settembre 1964;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermata e prorogata fino al 30 settembre 1964, l'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 20 marzo 1950, citato nelle premesse, concessa alla Società nazionale trasporti Fratelli Gondrand, con sede in Milano, per la gestione del Magazzino generale istituito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1964

p. *il Ministro*: DE' COCCI

(5822)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1964.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi ad oggetti esposti nella 1ª Esposizione europea elettrodomestici.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal Presidente dell'Ente organizzatore dell'Esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella 1ª Esposizione europea elettrodomestici che avrà luogo a Milano dal 12 al 20 settembre 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 luglio 1964

p. *il Ministro*: DE' COCCI

(5823)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1964.

Composizione della squadra-tipo, determinazioni delle percentuali di incidenza della mano d'opera per le principali categorie di lavori e misura dell'acconto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 21 giugno 1964, n. 463.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 21 giugno 1964, n. 463, recante disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche;

Considerato che a' sensi dell'art. 3 della legge predetta, per i lavori appaltati, concessi e affidati prima della entrata in vigore di tale legge e previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, nonchè dalla legge 23 ottobre 1963, n. 1481, agli effetti della concessione di acconti sulle somme che prevedibilmente possono spettare in dipen-

denza della revisione dei prezzi, deve essere provveduto a stabilire la composizione di una squadra tipo, da prendere a base per l'accertamento delle variazioni del costo della mano d'opera, e le percentuali di incidenza della mano d'opera sul costo dell'opera, distintamente per le principali categorie di lavori;

Considerato che si è determinata, a partire dal mese di aprile del corrente anno, una flessione dei prezzi di mercato dei trasporti e di alcuni materiali da costruzione per cui si ritiene stabilire una riduzione della misura dell'acconto, ai sensi e per gli effetti del disposto del quarto e quinto comma dello stesso art. 3 della legge n. 463;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460;

Visto il parere 16 luglio 1964, n. 1542, dell'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e ritenuto quanto in esso considerato;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'accertamento delle variazioni del costo della mano d'opera la composizione della squadra-tipo di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 21 giugno 1962, n. 463, è stabilita come segue:

operaio specializzato	n. 1
operaio qualificato	» 1
manovale specializzato	» 2
manovale comune	» 2

Art. 2.

Ai fini della determinazione degli acconti sulle somme che prevedibilmente possono spettare in dipendenza della revisione dei prezzi, le percentuali d'incidenza della mano d'opera per le dieci principali categorie di lavori sottospecificate sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 21 giugno 1964, n. 463, come segue:

1) *Stradali*	0,42
2) *Edilizia*	0,48
3) *Idrauliche*:	
a) argini, canalizzazioni in terra, ecc.	0,42
b) opere in calcestruzzo, murature, gabbioni, ecc.	0,45
4) *Igieniche*:	
a) acquedotti (compresa la fornitura delle tubazioni)	0,38
b) acquedotti (senza la fornitura di tubazioni)	0,50
c) fognature	0,60
5) *Marittime*:	
a) opere portuali e foranee	0,45
b) escavazioni	0,35
6) *Cemento armato*:	
opere speciali (come ponti, serbatoi, ecc.)	0,45
7) *Speciali*.	
a) impianto di riscaldamento	0,40
b) impianti elettrici, telefonici e simili	0,30
c) impianti di ascensori e montacarichi	0,35
d) impianti idro-sanitari	0,30
8) *Gallerie*: (scavi e rivestimenti)	0,48
9) *Metalliche* (opere speciali come intelaiature, travi, ecc.)	0,35
10) *Tinteggiatura e verniciatura*	0,55

Art. 3.

Avuto riguardo alle diminuzioni dei prezzi di mercato dei trasporti e di alcuni materiali da costruzione verificatesi a partire dal mese di aprile del corrente anno, la misura dell'acconto, per la parte dei lavori eseguita a decorrere dal 1° aprile 1964, è ridotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, quinto comma, della ripetuta legge n. 463, dal 70 al 65%.

Art. 4.

Le percentuali di incidenza di cui al precedente articolo 2, afferenti alla mano d'opera sia diretta (cioè quella che occorre per l'esecuzione di una categoria finita di lavoro) sia a quella indiretta (relativa alle parti dell'opera non compiute in cantiere) vengono stabilite ai soli effetti della concessione degli acconti.

Del compenso a corpo per oneri generali, agli effetti della revisione si tiene conto nella misura del cinquanta per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6006)

ORDINANZA DI SANITA' 2 luglio 1964.

Revoca dell'ordinanza di sanità n. 2 riguardante le misure profilattiche contro il colera per le provenienze aeree da Bombay (India).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della città di Bombay (India);

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il Regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il Regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità n. 2 dell'8 giugno 1964;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità n. 2 dell'8 giugno 1964, concernente l'assoggettamento delle provenienze aeree dalla città di Bombay (India) alle misure contro il colera, è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1964

Il Ministro: MANCINI

(5895)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor René Senn, Vice console di Svizzera a Milano.

(5841)

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° ottobre 1966

Si rende noto che il giorno 20 agosto 1964, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trenta serie (dalla 1ª/1966 alla 30ª/1966) dei buoni del Tesoro poliennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1966, emessi in base al decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito in legge 19 luglio 1959, n. 587, e decreti ministeriali 2 luglio 1959 e 1° settembre 1959.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 agosto 1964, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(5897)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano al Consorzio regionale tra le cooperative « Le Madonie », con sede in Gangi (Palermo) per la campagna di commercializzazione 1964-65.

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1964 è stata accolta la domanda presentata dal Consorzio regionale tra le cooperative « Le Madonie », con sede in Gangi (Palermo), intesa ad ottenere a norma del decreto ministeriale 1° giugno 1964 l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1964-65 in provincia di Palermo.

Detto Consorzio è stato autorizzato ad effettuare acquisti di grano entro il limite di quintali 20.350 (ventimilatrecentocinquanta) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(5881)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa Agricola Servizi tra Assegnatari « C.A.S.A. » di Polesine Camerini, con sede in Porto Tolle (Rovigo) per la campagna di commercializzazione 1964-65.

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1964 è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa Agricola Servizi tra Assegnatari « C.A.S.A. » di Polesine Camerini, con sede in Porto Tolle (Rovigo), intesa ad ottenere a norma del decreto ministeriale 1° giugno 1964 l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1964-65 in provincia di Rovigo.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di quintali 10.000 (diecimila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(5282)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa agricola tra i soci delle A.C.L.I., con sede in San Pietro in Casale (Bologna) per la campagna di commercializzazione 1964-65.

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1964 è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa agricola fra i soci delle A.C.L.I., con sede in San Pietro in Casale (Bologna), intesa ad ottenere a norma del decreto ministeriale 1° giugno 1964 l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1964-65 in provincia di Bologna.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di quintali 10.000 (diecimila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(5883)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano al Molino cooperativo di Reggio Emilia Soc. coop. a r. l., con sede in Villa Masone (Reggio Emilia) per la campagna di commercializzazione 1964-65.

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1964 è stata accolta la domanda presentata dal Molino cooperativo di Reggio Emilia Soc. coop. a r. l., con sede in Villa Masone (Reggio Emilia), intesa ad ottenere a norma del decreto ministeriale 1° giugno 1964 l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1964-65 in provincia di Reggio Emilia.

Detto Molino è stato autorizzato ad effettuare acquisti di grano entro il limite di quintali 10.000 (diecimila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(5884)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa Assistenza e Servizi tra Assegnatari « C.A.S.A. », con sede in Migliaro - Corte Cascina (Ferrara) per la campagna di commercializzazione 1964-65.

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1964 è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa Assistenza e Servizi tra Assegnatari « C.A.S.A. », con sede in Migliaro - Corte Cascina (Ferrara), intesa ad ottenere a norma del decreto ministeriale 1° giugno 1964 l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1964-65 in provincia di Ferrara.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di quintali 12.000 (dodicimila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(5885)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa fra pescatori « Libertas », con sede in Bolsena (Viterbo), in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 luglio 1964, il rag. Libero Giorgi è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa fra pescatori « Libertas », con sede in Bolsena (Viterbo), in sostituzione del rag. Mario Costantini dimissionario.

(5892)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « tra i reduci della prigionia », con sede in Paliano (Frosinone), in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 luglio 1964, la signora rag. Franconetti Adriana è stata nominata commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro « tra i reduci della prigionia », con sede in Paliano (Frosinone), in sostituzione del sig. Sante Graziani dimissionario.

(5889)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico per esami a quaranta posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a quaranta posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2, e firmate dagli aspiranti, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI - entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune dove sia iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione;
e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del Casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 3 e l'Istituto presso il quale è stato conseguito;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
h) l'attuale residenza, nonchè la precedente nel caso siano avvenuti cambi da meno di un anno;
i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;
l) eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
m) che sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale dipendono, mentre per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che:

a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti alla Repubblica;
b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;
c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;
d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;
e) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) diploma di abilitazione alla professione di geometra;
2) diploma di perito industriale edile;
f) abbiano compiuto gli anni 18 di età e non oltrepassato i 32 alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione salvo le elevazioni di tale limite consentito dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestano, alla data del presente decreto di bando, la qualifica di impiegato civile statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto.

Art. 4.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

L'Amministrazione provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione potrà essere negata con decreto ministeriale per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno di essi riportati e nello stesso giorno curerà l'affissione di tale elenco nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge e la fotografia dovrà essere di data recente.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Anche per lo svolgimento delle prove di esame si applicheranno le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formulata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti in guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei congiunti, gli interessati dovranno produrre appositi certificati, rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 11.

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei formata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) Estratto dell'atto di nascita;

2) Certificato di cittadinanza italiana;

3) Diploma originale o copia autentica notarile del titolo di studio;

4) Certificato di godimento dei diritti politici o certificato da cui risulti che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il godimento dei diritti in parola. Tale ultimo certificato è in ogni caso richiesto per i minorenni;

5) Certificato generale del casellario giudiziale;

6) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato ha la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso. Per gli invalidi di guerra o fatti di guerra o per quelli di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dell'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) *a*) Estratto dello stato di servizio militare o estratto del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati riformati dopo l'arruolamento o siano stati dichiarati « abili arruolati »;

b) Certificato di esito di leva negli altri casi;

c) Certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che non siano stati sottoposti ancora al giudizio del Consiglio di leva;

8) Gli impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire copia in carta da bollo dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati;

9) I coniugati ed i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza attestante eventualmente anche le condizioni di capo di famiglia numerosa;

10) Fotografia recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 9) del precedente art. 11 non debbono essere di data anteriore a tre mesi a quella di ricezione della comunicazione di cui all'art. 10.

Art. 13.

Le domande di ammissione non compilate nella forma prescritta ed i documenti che perverranno al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo i termini suindicati non saranno presi in considerazione.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Gli idonei non vincitori non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà dell'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti prescritti saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per la qualifica di tecnico coadiutore aggiunto (coefficiente 202) nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 15.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1964
Registro n. 52 *Pubblica istruzione, foglio n.* 68

ALLEGATO 1

Programmi degli esami di concorso per l'accesso alle carriere dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (carriera di concetto).

Gli esami consistono in due prove scritte ed in una orale nelle seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

3) istrumenti topografici, loro correzioni ed uso dei rilievi planimetrici, tracciamenti di campagna, uso dei logaritmi e delle relative tavole;

4) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali ed idraulici, caratteri che debbono presentare i buoni materiali di costruzione;

5) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

6) legislazione in materia edilizia pubblica e privata e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. (1) . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico a quaranta posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari.

All'uopo lo scrivente dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver precedenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione . . . .;

f) (eventualmente) di essere alle dipendenze di . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale Amministrazione è stato assunto il . . . .;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

(Firma e indirizzo)

. . . .

(1) Nel caso siano avvenuti, da meno un anno, cambi di residenza, indicare la o le precedenti residenze.

(5470)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero dell'interno spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendente dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 25 giugno 1964).

Sono disponibili presso il Ministero dell'interno nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, n. 85 (ottantacinque) posti di aiutante aggiunto spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di aiutante aggiunto l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(5748)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della Sottocommissione esaminatrice per il Compartimento di Napoli del pubblico concorso per esami e per titoli a settecentoquaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni:

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli, a settecentoquaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 138/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Considerato il numero notevole di candidati presentatisi alla prova scritta e che le esigenze del servizio impongono un sollecito espletamento del concorso;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a settecentoquaranta posti di cantoniere in prova, citato nelle premesse, è nominata la seguente Sottocommissione in aggiunta alla Commissione originaria per il Compartimento di Napoli:

Vulcano cav. geom. Marcello, ispettore principale a riposo, membro;

Casadio perito ind. Riccardo, segretario tecnico capo, membro;

Limongelli Giuseppe, segretario capo, segretario.

Roma, addì 6 luglio 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(5768)

Nomina di tre membri aggregati alla Commissione esaminatrice per il Compartimento di Bologna, per il pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Caminati dott. Enzo, il capo stazione superiore Giambi Francesco e il segretario capo Sensi cav. Aldo, sono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Bologna del concorso citato nelle premesse per l'espletamento delle prove facoltative, rispettivamente di lingue estere, telegrafia e dattilografia.

Roma, addì 6 luglio 1964

Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(5766)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione di sedi periferiche per l'espletamento delle prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica o scientifica ovvero di ragioniere e perito commerciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1963, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 12 novembre 1963, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per esame a cinquanta posti di vice segretario riservato a candidati muniti del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di ragioniere e perito commerciale, nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Visto l'art. 3, primo comma, lettera *a*), del citato decreto, in cui è prevista, per lo svolgimento delle prove scritte dei concorsi della carriera di concetto, la facoltà della istituzione di sedi periferiche di esame, oltre quella di Roma, in relazione al numero degli aspiranti;

Considerata l'opportunità di procedere all'istituzione di dette sedi periferiche, dato l'elevato numero di candidati al concorso di cui sopra;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di ragioniere e perito commerciale, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1963, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 12 novembre 1963, avranno luogo, oltre che in Roma, anche nelle seguenti altre sedi: Savona, Brescia, Pescara, Reggio Calabria e Cagliari, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I candidati saranno assegnati alle sedi di esame in relazione al domicilio indicato dagli stessi nella domanda a suo tempo prodotta per l'ammissione al concorso o successivamente, fino alla data dell'invito alle prove scritte. L'assegnazione dei candidati alle anzidette sedi di esame sarà disposta come segue:

Alla sede di esame di:	i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte di una delle Regioni riportate in corrispondenza della sede di esame:
Savona	Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta.
Brescia	Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna.
Roma	Lazio, Toscana, Umbria, Campania.
Pescara	Abruzzi, Molise, Marche, Puglie.
Reggio Calabria	Calabria, Basilicata, Sicilia.
Cagliari	Sardegna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1964

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 179

(5909)

Istituzione di sedi periferiche per l'espletamento delle prove scritte del concorso per esami a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di geometra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1963, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 12 novembre 1963, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per esame a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a candidati muniti del diploma di geometra, nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Visto l'art. 3, primo comma, lettera *a*), del citato decreto, in cui è prevista, per lo svolgimento delle prove scritte dei concorsi della carriera di concetto, la facoltà della istituzione di sedi periferiche di esame, oltre quella di Roma, in relazione al numero degli aspiranti;

Considerata l'opportunità di procedere all'istituzione di dette sedi periferiche, dato l'elevato numero di candidati al concorso di cui sopra;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di geometra, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1963, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 12 novembre 1963, avranno luogo, oltre che in Roma, anche nelle seguenti altre sedi: Alessandria, Verona, Firenze, Potenza, Messina e Cagliari, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I candidati saranno assegnati alle sedi di esame in relazione al domicilio indicato dagli stessi nella domanda a suo tempo prodotta per l'ammissione al concorso o successiva-

mente, fino alla data dell'invito alle prove scritte. L'assegnazione dei candidati alle anzidette sedi di esame sarà disposta come segue:

Alla sede di esame di:	I candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte di una delle Regioni riportate in corrispondenza della sede di esame:
Alessandria	Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
Verona	Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
Firenze	Toscana, Marche, Emilia-Romagna.
Roma	Lazio, Campania, Abruzzi, Molise, Umbria.
Potenza	Basilicata, Puglie.
Messina	Sicilia, Calabria.
Cagliari	Sardegna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1964

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 180

(5908)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a ventisette posti di consigliere di 3a classe (coefficiente 229) in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959.

Si dà notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che il supplemento straordinario n. 11 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Anno XIX, maggio 1964, n. 5, pubblica il decreto ministeriale 10 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1961, registro n. 8, foglio n. 221, che approva la graduatoria del concorso a ventisette posti di consigliere di 3a classe (coefficiente 229) in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a centotrentaquattro posti di applicato aggiunto (coefficiente 157) nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1961.

Si dà notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che il supplemento straordinario n. 11 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Anno XIX, maggio 1964, n. 5, pubblica il decreto ministeriale 24 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1963, registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 141, che approva la graduatoria del concorso a centotrentaquattro posti di applicato aggiunto (coefficiente 157) nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1961.

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica alla graduatoria del concorso a centotrentaquattro posti di applicato aggiunto (coefficiente 157) nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1961.

Si dà notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che il supplemento straordinario n. 11 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Anno XIX, maggio 1964, n. 5, pubblica il decreto ministeriale 6 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1963, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 66, che approva la modifica alla graduatoria del concorso a centotrentaquattro posti di applicato aggiunto (coefficiente 157) nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1961.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a trentacinque posti di vice segretario (coefficiente 202) in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1961.

Si dà notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che il supplemento straordinario n. 11 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Anno XIX, maggio 1964, n. 5, pubblica il decreto ministeriale 30 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1963, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 354, che approva la graduatoria di merito del concorso a trentacinque posti di vice segretario (coefficiente 202) in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1961.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a settantatre posti di applicato aggiunto (coefficiente 157) in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959.

Si dà notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che il supplemento straordinario n. 11 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Anno XIX, maggio 1964, n. 5, pubblica il decreto ministeriale 10 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1963, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 199, che approva la graduatoria del concorso a settantatre posti di applicato aggiunto (coefficiente 157) in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959.

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica alla graduatoria del concorso a settantatre posti di applicato aggiunto (coefficiente 157) in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959.

Si dà notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che il supplemento straordinario n. 11 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Anno XIX, maggio 1964, n. 5, pubblica il decreto ministeriale 19 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1963, registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 380, che approva la modifica alla graduatoria del concorso a settantatre posti di applicato aggiunto (coefficiente 157) in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959.

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica alla graduatoria del concorso a settantatre posti di applicato aggiunto (coefficiente 157) in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959.

Si dà notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che il supplemento straordinario n. 11 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Anno XIX, maggio 1964, n. 5, pubblica il decreto ministeriale 30 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1963, registro n. 11, foglio n. 330, che approva la modifica alla graduatoria del concorso a settantatre posti di applicato aggiunto (coefficiente 157) in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a cento posti di consigliere di 3ª classe (coefficiente 229) in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1961.

Si dà notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che il supplemento straordinario n. 11 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Anno XIX, maggio 1964, n. 5, pubblica il decreto ministeriale 24 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1963, registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 10, che approva la graduatoria del concorso a cento posti di consigliere di 3ª classe (coefficiente 229) in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1961.

(5902)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6579 in data 10 settembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con proprio decreto n. 0891 in data 6 febbraio 1964;

Riconosciuto regolare il procedimento del concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso in premessa:

1. Scrosati Cesarina	punti	49,9633	su 100
2. Rainoni Antonietta	»	48,7187	»
3. Aina Maria Adelaide	»	47,8203	»
4. Torchio Lidia	»	46,3320	»
5. Colombara Carla Nadia	»	45,8047	»
6. Ponti Terzina	»	44,7656	»
7. Bolchini Triestina	»	43,6672	»
8. Quaglia Maria Adelaide	»	41,7031	»
9. Bracchi Carla	»	41,3750	»
10. Vada Pierina	»	40,8984	»
11. Ghiglieri Franca	»	38,9375	»
12. Vacchino Teresa	»	38,8437	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Novara e dei Comuni interessati.

Novara, addì 10 luglio 1964

p. *Il medico provinciale*: CATANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1962;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Considerato che con decreto del prefetto di Novara numero 46117/1-15-11 Div. 3/1 in data 1° gennaio 1964 è stata soppressa la condotta ostetrica del comune di Sizzano;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra ed assegnate alle condotte ostetriche dei Comuni a fianco di ciascuna di esse indicate:

1. Scrosati Cesarina: Romagnano Sesia;
2. Rainoni Antonietta: Fara Novarese;
3. Aina Maria Adelaide: Vinzaglio;
4. Torchio Lidia: Miasino;
5. Colombara Carla Nadia: Consorzio ostetrico di Re- Malesco-Villette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Novara e dei Comuni interessati.

Novara, addì 10 luglio 1964

p. *Il medico provinciale*: CATANIA

(5754)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 02865 Div. 1ª in data 4 maggio 1964, con i quali è stata approvata la graduatoria e nominati i vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di cinque posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1962;

Vista la nota n. 1891 del 30 giugno 1964, con la quale il sindaco di S. Cesarea Terme ha comunicato che il dott. Preite Antonio, quinto classificato e nominato vincitore della 2ª condotta del Comune stesso (frazione Vitigliano), non ha assunto servizio entro il termine perentorio assegnatogli per cui è da considerarsi rinunziatario;

Considerato che, in conseguenza, occorre procedere alla nomina del candidato idoneo che segue immediatamente in graduatoria;

Vista la dichiarazione di rinunzia all'assegnazione di detta condotta presentata dal dott. Guido Antonio, 6° classificato nella graduatoria degli idonei;

Letti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 281;

Decreta:

Il dott. Dino Lefons, 7° classificato nella graduatoria degli idonei del concorso in epigrafe, è dichiarato vincitore della 2ª condotta (frazione Vitigliano) del comune di Santa Cesarea Terme.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura di Lecce e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce e del comune di Santa Cesarea Terme.

Lecce, addì 10 luglio 1964

Il medico provinciale: MAGLIARI

(5773)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.